



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 5 agosto 2016
Prot. n. 101/16/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario di “*Documento di gara unico europeo*” approvato dal Regolamento di esecuzione UE della Commissione n. 2016/7 del 5 gennaio 2016.

Vi informiamo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare del 18 luglio 2016 n. 3 (in allegato) – pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2016 n. 174 – ha reso note le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 gennaio 2016 (L 3/16).

Si rammenta, che la nuova disciplina inerente il DGUE è ora contenuta nell’art. 85 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) il quale - recependo l’art. 59 della Direttiva n. 2014/24/UE – qualifica il documento in parola come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi ed in funzione di dichiarazione formale da parte dell’operatore economico (OE) circa il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara. Quindi, a far data dall’entrata in vigore del nuovo testo legislativo in materia di appalti - ai sensi in particolare del co. 1 del citato art. 85 - le stazioni appaltanti (SA) al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte accettano il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il citato Regolamento dalla Commissione europea.

Ciò detto, sulla scorta della facoltà concessa agli Stati membri in virtù del medesimo Regolamento di adottare Linee guida recanti l’utilizzo del DGUE, con la presente si forniscono alcune prime indicazioni per chiarire e rendere intellegibili le singole disposizioni in ordine al corretto utilizzo del documento nell’ambito del vigente e nuovo quadro normativo nazionale.

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



Come ormai noto il DGUE e' utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato. È, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all'art. 36, co. 2, lett. a, (il rif. è all'affidamento diretto di contratti di importo inferiore a € 40.000); in tali ultimi casi l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola SA.

Il documento in oggetto, inoltre, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione.

Lo stesso è, infine, utilizzato nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63, lett. a del co. 2 del Codice, mentre negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo e' rimessa alla discrezionalità della SA procedente.

Con riferimento alla struttura del documento in oggetto, si precisa che lo stesso è articolato in sei Parti, in ordine alle quali, si segnalano i punti di maggiore interesse della circolare MIT in esame.

Per quanto concerne la Parte I, essa contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'Amministrazione aggiudicatrice o Ente aggiudicatore.

La Parte II è relativa, invece, alle informazioni sull'OE e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento alla capacità di altri soggetti ai fini dell'avvalimento e sul ricorso al subappalto. A riguardo, si chiarisce - relativamente alle informazioni da fornire rispetto all'eventuale iscrizione dell'OE "in elenchi ufficiali" o al possesso di "certificato equivalente" - che il riferimento è alle previsioni di cui agli artt. 84, 90 e 134 del Codice.

Inoltre, nel caso di partecipazione degli OE con le forme (art. 45, co. 2, lett. d, e, f, g, del Codice) quali quelle dei raggruppamenti temporanei di concorrenti, dei consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del c.c., delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e del contratto di gruppo europeo di interesse economico (c.d. GEIE), per ciascuno degli OE partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Nel caso, invece, di partecipazione di consorzi (art. 45, co. 2, lett. b e c, del Codice), il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Con riferimento, poi, alla sezione C della Parte II, relativa all'avvalimento si precisa che l'OE indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento; si precisa che non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione - che deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente - sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la SA a mettere a disposizione, per tutta la



durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. In ogni caso, resta fermo l'onere delle SA di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

In caso, infine, di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art. 105, co. 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti. Questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della Parte di II, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI; anche in questo caso, resta fermo l'onere delle SA di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del nuovo Codice; la stessa è suddivisa in più sezioni tra le quali:

- la Sez. A che si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali e disciplinati dal comma 1. In proposito, la circolare MIT, oltre a segnalare le opportune rettifiche, indica tutte le integrazioni necessarie atte a consentire alla SA di determinare l'applicabilità delle misure di autodisciplina (c.d. *self-cleaning*, art. 80, co. 7, del Codice) e la conseguente valutazione delle misure poste in essere dall'OE e finalizzate alla decisione di escludere o meno lo stesso dalla procedura di gara;
- la Sez. B che si riferisce ai motivi di esclusione, previsti al comma 4, legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali;
- la Sez. C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5.

Anche nei suddetti casi è prevista l'applicazione dell'istituto del *self-cleaning* il quale, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, co. 5, dispone che un OE è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla SA di valutare l'adeguatezza delle misure di autodisciplina poste in essere dall'OE, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara.

Si precisa che l'istituto del *self-cleaning* non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa. Inoltre, con specifico riferimento all'applicazione di tale istituto alle ipotesi dei gravi illeciti professionali, è opportuno segnalare che saranno adottate dall'ANAC apposite Linee guida volte ad uniformare le prassi in uso presso le SA, relativamente alla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi di prova ai fini



dell'esclusione o meno degli OE dalla procedura di gara, conformemente a quanto disposto dall'art. 80, co. 13, del Codice.

- la Sez. D che concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti all'art. 80, co. 2, co. 5, lettere f, g, h, i, l, m del Codice e art. 53 co. 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001.

Si precisa che l'OE dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dal citato art. 53 (*pantouflage o revolving doors*) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della SA, che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei confronti del medesimo OE.

La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice, quali i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui all'art. 87 del Codice.

Si precisa che non sono tenuti alla compilazione della Parte IV, Sez. B e C:

- gli OE iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del Codice;
- gli OE in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000;
- gli OE in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'art. 134 del Codice, nel caso di appalti nei settori speciali.

I predetti OE forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sez. A della Parte II.

Si precisa, infine, che qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione predetti non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'OE che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice. Pertanto, detta parte deve essere compilata solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

Da ultimo, la Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre i certificati e le altre prove documentali pertinenti, tranne nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la



possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli OE di all'art. 81 del Codice.

Si precisa, infine, che è stata evidenziata dal MIT la necessità di un periodo di sperimentazione applicativa al fine di poter adeguare le citate Linee guida alle eventuali ed ulteriori esigenze applicative che, medio tempore, dovessero emergere, apportando, per l'effetto, i necessari chiarimenti integrativi al documento in menzione e che, a decorrere dal 18 aprile 2018, sarà obbligatorio l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici.

Con riserva di fornire successivi aggiornamenti ed approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.